



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

CODICE ETICO PER GLI AMMINISTRATORI DI PORTOGRUARO

ART.1 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. I principi e le disposizioni del presente Codice Etico (di seguito "Codice") costituiscono specificazioni degli obblighi generali di diligenza, lealtà, onestà, trasparenza, correttezza e imparzialità che sono disposti dalla Costituzione della Repubblica, dalle leggi e che qualificano l'esercizio delle funzioni di pubblica responsabilità da parte degli Amministratori. Riferimento del presente atto è il "Codice di comportamento per gli eletti locali e regionali", approvato dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.

2. Ai fini del presente Codice, il termine "Amministratore" designa il Sindaco e gli Assessori da questi nominati; designa altresì qualsiasi dipendente o funzionario che eserciti un mandato conferitogli mediante nomina da parte del Sindaco, ovvero eserciti una funzione rappresentativa o esecutiva per conto dell'Amministrazione comunale in Enti, Consorzi, Comunità e società pubbliche o a partecipazione pubblica. Il Codice vincola direttamente il Sindaco e gli Amministratori legati al Sindaco da un mandato fiduciario, Amministratori ai quali il Sindaco partecipa il testo del Codice qualora siano già in carica e lo sottopone perché sia assunto con impegno in caso di nuove nomine o designazioni.

ART.2 – PRINCIPI GENERALI

1. Gli Amministratori pubblici conformano la loro condotta ai doveri istituzionali di servire la Comunità con diligenza, rettitudine e trasparenza, nel rispetto dei principi del buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione e dei principi di disciplina ed onore nell'adempimento delle funzioni pubbliche sanciti dall'art. 54 della Costituzione.

2. Gli Amministratori pubblici :

- Promuovono i diritti umani e le libertà dei cittadini;
- Evitano ogni comportamento che possa produrre discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, opinione o qualunque altra condizione o circostanza personale o sociale;
- Vigilano sul il rispetto dell'uguaglianza tra uomini e donne, e si adoperano per rimuovere quanto possa ostacolarla;
- Conformano la loro condotta al dovere costituzionale di rispettare i principi del buon andamento e dell'imparzialità ed agiscono secondo i principi di efficacia, economia ed efficienza della pubblica amministrazione. Si impegnano a svolgere il loro mandato evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine dell'Ente;
- Nell'espletamento delle proprie funzioni ispirano le proprie decisioni ed i propri comportamenti esclusivamente all'interesse pubblico generale, basandosi su considerazioni obiettive orientate all'interesse comune, escludendo qualsiasi altro fattore che sia espressione di posizioni personali, familiari, corporative o di interessi di individui o gruppi o di qualunque altro tipo di prerogativa che possa confliggere con questo principio;
- Prestano particolare attenzione a proteggere l'istituzione e il territorio che rappresentano dalle infiltrazioni della criminalità organizzata mafiosa o similare, partecipando all'azione associata degli enti locali per promuovere la legalità e la trasparenza, anche programmando azioni di educazione alla legalità in concorso con le istituzioni del sistema formativo;

- Intensificano l'efficacia e la praticabilità delle misure di contrasto al fenomeno della corruzione,
- Nell'esercizio delle loro competenze discrezionali motivano le loro decisioni in termini circostanziati, dimostrando la conformità, la coerenza, il carattere proporzionato delle loro decisioni in relazione agli interessi generali;
- Assumono, in ogni momento, la responsabilità delle proprie decisioni e dei propri comportamenti;
- Non svolgono alcuna attività che contrasti o possa contrastare con il corretto adempimento delle funzioni loro conferite;
- Si impegnano al rispetto delle norme dell'Ordinamento dell'Unione Europea, dello Stato Italiano, della Regione Veneto, dello Statuto Comunale e di tutte le disposizioni e norme regolamentari del Comune di Portogruaro;
- Si adoperano per stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione ed i cittadini, dimostrando nei confronti di questi ultimi la massima disponibilità e favorendone l'esercizio dei diritti;
- In questo senso, ed in modo particolare, garantiscono l'accesso dei cittadini alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti previsti dalle legge vigenti, forniscono tutte le informazioni e le notizie necessarie per valutare le decisioni e l'operato dell'Amministrazione.

ART. 3 - NORME DI CONDOTTA

Gli Amministratori pubblici nello svolgimento delle loro funzioni:

- Dichiarano preventivamente la sussistenza di circostanze potenzialmente condizionanti la formazione della loro volontà di amministratori e di conseguenti decisioni;
- Non utilizzano la propria posizione o i propri poteri per ottenere utilità per se stessi o per persone a loro legate da vincoli familiari, lavorativi, partitici o sindacali. Nei rapporti che non sono determinati dallo svolgimento della loro specifica funzione, non fanno intendere o menzionano il proprio status, in particolare per usufruire di agevolazioni;
- Si astengono da ogni tipo di transazione e attività finanziaria che possa compromettere l'obiettività dell'Amministrazione rispetto al perseguimento degli interessi generali;
- Senza pregiudicare quanto disposto dalle leggi sulla diffusione di informazioni di interesse pubblico, mantengono il segreto, la riservatezza e la discrezione in relazione ai dati e alle informazioni dei quali vengono a conoscenza in ragione del loro incarico;
- Rinunciano all'appartenenza a categorie, associazioni o gruppi che possono ricevere vantaggio dalla decisione nei casi in cui detta appartenenza genera le incompatibilità previste dalla legge. Si astengono dall' associarsi o comunque non favoriscono le associazioni i cui interessi sono o appaiono evidentemente in contrasto con la tutela ed il perseguimento dell'interesse pubblico o si propongono obiettivi incompatibili con lo stesso;
- Identificano le aree soggette al rischio corruzione, il grado di esposizione e i meccanismi di prevenzione, controllando la messa in atto con il dirigente competente delle misure preventive necessarie tra cui l'eventuale rotazione degli incarichi negli uffici in cui il rischio è più alto;
- Evitano qualsiasi condotta che abbia, in virtù della loro autorità, un effetto di costrizione nei riguardi di privati e di qualsiasi altro soggetto;
- Non assumono atteggiamenti anche solo preannunciatori di accordi non conformi alla legge o di azioni avverse ai doveri dell'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio;
- Nell'acquisizione di beni e servizi evitano qualsiasi atto anche solo riferibile ad una possibile distorsione della concorrenza;

- Non ostacolano in nessuna circostanza e con nessun mezzo l'esercizio di un controllo motivato e trasparente dell'espletamento delle loro funzioni da parte di autorità od organismi di controllo interni o esterni competenti.

ART. 4 – COMPORTAMENTI E CONFRONTO DEMOCRATICO

1. Gli Amministratori pubblici si impegnano a mantenere un contegno corretto e consono al proprio ruolo sia in ambito istituzionale, sia nell'espletamento del proprio mandato.

2. Si impegnano a non pronunciare parole oltraggiose, nè tali da costituire violazione di legge, nè fare riferimenti alla vita privata ed alle qualità personali degli Amministratori o di altre persone ove le stesse non siano attinenti all'oggetto della discussione.

ART. 5 - RISPETTO DEI BENI DELLA COLLETTIVITA'

1. Gli Amministratori pubblici usano i beni, i servizi, le attrezzature assegnate o messe a loro disposizione dall'Amministrazione, con oculatezza e parsimonia, astenendosi dall'effettuarne un uso improprio. Salvo casi d'urgenza non utilizzano le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. L'Amministratore pubblico che dispone di mezzi di trasporto dell'Amministrazione se ne serve per lo svolgimento delle sue funzioni e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'Amministrazione.

2. Contrastano gli sprechi e divulgano il buon uso dei beni della collettività in tutti i settori della Pubblica Amministrazione.

ART.6 - TRASPARENZA

Gli Amministratori pubblici:

- ▲ Utilizzano il diritto di accesso agli atti e alle informazioni conosciute per ragioni d'ufficio con le cautele necessarie ad evitare che sia arrecato indebitamente un vantaggio personale o arrecato un danno a terzi;
- ▲ Garantiscono la pubblicità delle proprie personali appartenenze associative, senza nessuna esclusione od omissione, tramite la pubblicazione su Internet nel sito dell'amministrazione;
- ▲ Garantiscono, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012, piena trasparenza patrimoniale fornendo i dati relativi ai propri redditi ed al proprio stato patrimoniale. Per le modalità di pubblicità e di trasparenza di tali dati si fa rinvio alle norme che dovranno essere adottate a riguardo dal Consiglio Comunale, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, così come previsto dal citato D.L. 174/2012. In pendenza dell'adozione da parte del Consiglio delle suddette modalità di pubblicazione, i dati in argomento verranno pubblicati nel sito internet del Comune.

ART. 7 - REGALI

Gli Amministratori pubblici non accettano nessun trattamento di favore o situazione che implichi privilegi o vantaggi, da parte di persone fisiche o entità private. In caso di omaggi di maggior entità, ricevuti a carattere istituzionale, essi saranno incamerati nel patrimonio del Comune.

Si impegnano a non accettare - per sé, congiunti, familiari o affini - dalle persone impiegate negli uffici, nei servizi, nelle società e nelle altre organizzazioni partecipate o controllate dal Comune, dai concessionari o dai gestori di pubblici servizi, ovvero da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con l'Amministrazione (appaltatori, fornitori, etc.), o che hanno domandato od ottenuto licenze e concessioni da essa nei cinque anni precedenti, nell'ambito di procedimenti nei quali abbiano svolto una diretta funzione decisionale o istruttoria: regalie, servizi, gratuità o altri vantaggi e privilegi anche solo potenzialmente nocive della trasparente correttezza amministrativa o in condizioni eccedenti il valore usuale dei doni scambiati in occasione di ricorrenze, festività o abituale uso sociale o di cortesia. Il suddetto valore viene quantificato, per ogni soggetto, nella cifra massima di 100 euro annui.

In caso di omaggi di maggior entità, ricevuti a carattere istituzionale, essi saranno incamerati nel patrimonio del Comune.

ART. 8- CLIENTELISMO.

Gli Amministratori pubblici si impegnano ad astenersi, nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'utilizzo delle prerogative legate alla carica, dal favorire qualsiasi interesse particolare di individui o di gruppi di individui a detrimento dell'interesse generale.

ART.9 - CONFLITTO DI INTERESSI.

In caso si realizzino situazioni di conflitto di interessi, gli Amministratori pubblici renderanno pubblica tale condizione e si asterranno da qualsiasi deliberazione, votazione o altro atto nel procedimento di formazione della decisione, anche qualora non vi sia un obbligo giuridico in tal senso;

Si astengono dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività anche quando le stesse possano far supporre la possibilità di insorgenza di conflitto di interesse diretto o indiretto con l'incarico pubblico;

Si astengono in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, anche nei casi in cui detti rapporti non configurino situazioni che diano luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.

Sono considerate situazioni di conflitto di interessi:

- a. la sussistenza di interessi personali dell'Amministratore pubblico che interferiscono con l'oggetto di decisioni cui egli partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto;
- b. la sussistenza di preesistenti rapporti di affari o di lavoro con persone od organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui l'amministratore partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;
- c. quando le decisioni da adottare coinvolgono interessi di parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui vi sia una causa pendente; di individui od organizzazioni di cui siano tutori, curatori, procuratori o agenti; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società di cui siano amministratori o gestori o dirigenti.
- d. l'appartenenza a categorie, associazioni o gruppi, in virtù della quale l'Amministratore pubblico acquisisca un vantaggio personale da decisioni cui egli partecipa, anche nei casi in cui detta appartenenza non generi le incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.

ART.10 – CUMULO

Gli Amministratori pubblici si impegnano ad astenersi dall'esercitare altri incarichi politici che interferiscano indebitamente con l'esercizio del proprio mandato, ad astenersi dall'assumere o esercitare cariche, professioni, mandati o incarichi che implicino un controllo sulle loro funzioni amministrative o sui quali, in base alle loro funzioni di amministratore, avrebbero il compito di esercitare una funzione di controllo.

ART.11 ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DISCREZIONALI

L'Amministratore pubblico accompagnerà le proprie decisioni discrezionali con le motivazioni di ordine generale e di carattere giuridico che hanno determinato le stesse. Coerentemente con le disposizioni di cui al presente Codice, nell'esercizio delle sue competenze discrezionali l'Amministratore pubblico si asterrà dall'attribuire a sé, ad altri soggetti od organizzazioni un indebito vantaggio personale diretto o indiretto.

ART. 12 - PRESSIONI INDEBITE

L'Amministratore pubblico si asterrà dal chiedere o dall'esigere da concessionari o da gestori di pubblici servizi, ovvero da soggetti che hanno in corso rapporti di natura contrattuale con l'Amministrazione (appaltatori, fornitori, etc.) l'esecuzione di o l'astensione da qualsiasi atto da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri ad altri soggetti od organizzazioni un indebito vantaggio personale diretto o indiretto.

ART.13- RESTRIZIONI SUCCESSIVE ALL'INCARICO

Avendo negli ultimi cinque anni esercitato poteri autoritativi o negoziali, personali e diretti secondo le sue competenze per conto dell'amministrazione, l'Amministratore pubblico si impegna a non svolgere nei cinque anni successivi alla cessazione del suo mandato attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari delle sue decisioni e attività.

ART.14 - FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ POLITICA

L'Amministratore pubblico si impegna a non accettare alcuna forma di sostegno e di finanziamento irregolare o non dichiarato, sia diretto che indiretto (ossia tramite associazioni, fondazioni, centri studio ed altri enti nei quali svolga un ruolo direttivo) della sua attività politico-amministrativa; si impegna altresì a rendere pubbliche, con cadenza annuale, tutte le fonti di finanziamento politico regolare.

Si asterrà inoltre dal ricevere finanziamenti e altre forme di sostegno alla propria attività politica da parte di concessionari o gestori di pubblici servizi, ovvero da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con l'Amministrazione (appaltatori, fornitori, etc.), o che hanno domandato od ottenuto provvedimenti da essa nei cinque anni precedenti, nell'ambito di procedimenti nei quali abbia svolto una diretta e personale funzione decisionale o istruttoria, secondo le sue competenze.

Art.15 – COMPORTAMENTI E CONFRONTO DEMOCRATICO

Gli Amministratori pubblici si impegnano a:

- ▲ tenere un comportamento tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra cittadini e Amministrazione, dimostrando la più ampia disponibilità nei rapporti con i cittadini nel favorire l'accesso alle informazioni e favorendo l'esercizio e la salvaguardia dei loro diritti;
- ▲ mantenere un contegno corretto e consono al proprio ruolo sia in ambito istituzionale, sia nell'espletamento del loro mandato;
- ▲ assumere atteggiamenti rispettosi delle idee e delle opinioni di tutti gli Amministratori e i rappresentanti politici, pur nella normale conflittualità dialettica;
- ▲ favorire la più ampia libertà di espressione;
- ▲ evitare toni e linguaggio che sottintendano messaggi di aggressività e di prevaricazione;
- ▲ evitare di pronunciare parole oltraggiose, né tali da costituire violazione di legge, né fare riferimenti alla vita privata ed alle qualità personali degli amministratori o di altre persone ove le stesse non siano attinenti all'oggetto della discussione.

ART.16 - PROMOZIONE DEL CODICE ETICO E DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA VITA AMMINISTRATIVA

Gli Amministratori pubblici incoraggiano la diffusione del presente Codice e promuovono la sensibilizzazione di cittadini, personale, mezzi di comunicazione rispetto ai principi in esso contenuti.

Inoltre, favoriscono la conoscenza della vita amministrativa del Comune con adeguate iniziative, sia attraverso l'informazione (tramite l'ufficio stampa del Comune, il foglio informativo Portogruaro Informa, i social network e i siti Internet www.comune.portogruaro.ve.it.) che con atti concreti per la partecipazione dei cittadini.

Art.17 - RENDICONTAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITA'

L'accettazione del presente Codice, che si realizza tramite la sua sottoscrizione, costituisce un vincolo di responsabilità assunto nei confronti dei cittadini, ai quali è così assicurato uno strumento trasparente di valutazione della legalità e dell'efficacia dell'operato dell'Amministratore pubblico.

Attraverso la presentazione e la pubblicazione con cadenza almeno annuale di un documento relativo alle attività svolte, l'Amministratore pubblico darà conto del rispetto degli obblighi del Codice e descriverà la corrispondenza tra obiettivi assunti alla base della sua azione e risultati ottenuti.

I documenti collegati alla sottoscrizione del Codice e al rispetto degli impegni assunti sono resi pubblici a tutti i cittadini attraverso il sito internet dell'Amministrazione.

ART.18 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

L'Amministratore pubblico si impegna a:

- Opporsi a ogni forma e modalità di reclutamento del personale basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e su scopi diversi dalle esigenze del servizio;
- Valorizzare, nell'ambito delle sue funzioni, il ruolo, le responsabilità e gli incarichi dell'Amministrazione, incoraggiando e sviluppando ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del personale. Ridurre allo stretto necessario il ricorso a consulenti esterni e a collaboratori di supporto agli organi di direzione politica, motivandone l'impiego;
- Per il reclutamento o la promozione del personale, assumere indirizzi perché i responsabili prendano decisioni obiettive e diligenti, giustificate con motivazioni pubbliche;
- Nell'esercizio delle sue funzioni, rispettare la missione affidata all'Amministrazione di cui è responsabile;
- Astenersi dal chiedere o dall'esigere da parte di pubblici dipendenti l'esecuzione di, o astensione da, qualsiasi atto da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri un indebito vantaggio diretto o indiretto a organizzazioni, persone o a gruppi di persone.

ART.19 - NOMINE IN ENTI, CONSORZI, COMUNITA' E SOCIETA' PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

L'Amministratore pubblico si impegna a:

- Condizionare qualsiasi nomina o designazione, effettuata singolarmente o collegialmente, presso Enti, Consorzi, Comunità e società pubbliche o a partecipazione pubblica, alla preliminare adesione dei soggetti da nominare al presente Codice;
- Vigilare sulla successiva adesione alle disposizioni del Codice da parte dei soggetti nominati e, in caso di mancato rispetto, porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di assicurarne l'ottemperanza ovvero sanzionarne l'inadempimento, conformemente a quanto previsto dal presente Codice;
- Rendere pubblico sul sito Internet del Comune l'elenco delle nomine e i termini di scadenza dei mandati perché, qualora queste richiedano competenze di natura tecnica, chiunque sia interessato possa inviare in tempo utile il suo curriculum perché sia valutato per la scelta motivata del soggetto da nominare.

ART.20 - RAPPORTI CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

L'Amministratore pubblico si impegna a:

- Rispondere in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni da parte dei mezzi di comunicazione per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni riservate, confidenziali o relative alla vita privata;
- Incoraggiare l'adozione di ogni misura che vada a favorire la diffusione presso i mezzi di comunicazione di informazioni sulle sue competenze, sull'esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.

ART.21 - RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

In presenza di indagini relative all'attività dell'ente, L'Amministratore pubblico si impegna ad assicurare la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria, fornendo, anche se non richiesta espressamente, tutta la documentazione e le informazioni utili all'attività degli inquirenti e assicurando analoga collaborazione da parte degli uffici.

Si impegna altresì ad:

- assicurare l'adozione sollecita di tutti i provvedimenti disciplinari previsti nei confronti dei dipendenti che siano incorsi in violazioni dei doveri d'ufficio o in illeciti di natura penale, amministrativa o contabile;
- assicurare la massima collaborazione con gli inquirenti, anche in presenza di indagini relative alla sua attività politica o amministrativa, astenendosi da qualsiasi azione od omissione volta a ostacolare l'attività e facendosi carico di chiarire pubblicamente la sua posizione nei confronti delle ipotesi accusatorie.

In caso sia rinviato a giudizio o sottoposto a misure di prevenzione personale e patrimoniale per reati di corruzione, concussione, mafia, estorsione, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti, e ogni altra fattispecie ricompresa nell'elenco di cui all'art. 1 del Codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare antimafia nella seduta del 18 febbraio 2010, l'Amministratore pubblico si impegna a dimettersi ovvero a rimettere il mandato.

In caso di rinvio a giudizio per i reati sopraelencati di dipendenti o di altri amministratori dell'Ente, si impegna a promuovere la costituzione in parte civile della propria Amministrazione nel relativo processo.

L'Amministratore pubblico condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione, non potrà fare parte di commissioni giudicatrici, non potrà essere assegnato agli uffici che gestiscono risorse finanziarie e non potrà fare parte delle commissioni per la scelta del contraente negli appalti pubblici.

Qualora nel territorio amministrato siano presenti beni confiscati alle organizzazioni criminali, si impegna – nei limiti delle proprie competenze – a favorirne la conoscenza, promuoverne l'utilizzo a fini sociali, contribuire a renderne note le modalità di utilizzo.

ART.22 - SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO

In caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Codice, l'Amministratore pubblico si impegna ad assumere tutte le iniziative necessarie, dal richiamo formale, alla censura pubblica, fino alla revoca della nomina o del rapporto fiduciario, al fine di assicurarne l'ottemperanza ovvero sanzionarne l'inadempimento, dandone comunicazione al Consiglio Comunale e con la più ampia informazione pubblica.

ART.23 - MODIFICHE E REITERAZIONE DEL CODICE

Le disposizioni del presente Codice si adeguano ad eventuali modifiche legislative e regolamentari sopravvenute.

L'Amministratore pubblico si impegna a favorire – nei limiti delle proprie competenze – l'integrazione e il coordinamento del presente Codice con il Programma triennale per l'integrità e la trasparenza, e con le disposizioni normative miranti ad assicurare trasparenza, efficienza, responsabilità e integrità nell'esercizio delle funzioni pubbliche.